

Al Signor Sindaco di Ragusa Al Dirigente del Settore Urbanistica

Da più parti ci viene segnalato che sono ripresi i lavori di costruzione di gruppi di villette per edilizia residenziale in zona agricola lungo la strada provinciale per Marina di Ragusa sospesi alla fine dello scorso anno a seguito dell'intervento di diverse associazioni ambientaliste, e di lavori di sbancamento del suolo al fine di costruire due villette sulla strada provinciale per Marina di Ragusa qualche centinaio di metri prima dell'incrocio con la provinciale S.Croce Camerina - Scicli.

La costruzione di tali villette risulta, pur supportata da un permesso di costruire rilasciato dal comune di Ragusa, illegittima in quanto gli insediamenti di edilizia residenziale sono incompatibili con la destinazione d'uso del verde agricolo prevista dal PRG; di conseguenza si configura il reato di lottizzazione abusiva così come definito dall'art. 18 della legge 47/85 (oggi, art. 30 D.P.R. 380/2001) per il quale "si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione: nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio."

Il giudizio sull'illegittimità delle costruzioni è avvalorato dal parere n. 52545 del 30/8/2005 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il quale "la realizzazione di più unità abitative in zona agricola può costituire di fatto un insediamento abitativo che, in quanto tale, deve essere necessariamente previsto e disciplinato dallo strumento urbanistico generale (punto 2 art. 7 legge 1150/1942). D'altronde ai sensi dell'art. 2 punto c del D.M. 1444/68 – i nuovi complessi insediativi – devono necessariamente ricadere nelle zone territoriali omogenee C, la cui edificazione ai sensi del punto III dell'art. 39 della legge 19/72 è subordinata all'approvazione dei piani attuativi, che conseguentemente non possono riguardare le zone E".

Nella stessa direzione va anche la **Sentenza 22 maggio 2007, n. 19732 della Suprema Corte di Cassazione Sezione III Penale** sul reato di lottizzazione abusiva "Il reato di lottizzazione abusiva, a condotta libera, si realizza con varie modalità mediante operazioni con cui il suolo viene abusivamente utilizzato per la realizzazione di una pluralità di insediamenti residenziali e, in particolare, in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata e non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi [Cfr. Cassazione SU 28.11.2001, Salvini; Sezione III 11.05.2005, Stiffi; Sezione III, 29.01.2001, Matarrese; Sezione III, 30.12.1996 n. 11249, Urtis]".

Considerato che il bene giuridico protetto dalla predetta norma (art.18 legge 47/85 oggi, art. 30 D.P.R. 380/2001) è da rinvenire non solo nell'esigenza di garantire una ordinata pianificazione urbanistica (il che postula un corretto uso del territorio), ma anche (e soprattutto) nell'effettivo

controllo del medesimo da parte del Comune, chiamato a reprimere qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito,

chiediamo

ai sensi dell'art 30 comma 7 del DPR 380/01 l'intervento immediato del Sindaco di Ragusa al fine di sospendere i lavori relativi a concessioni che riguardano non soltanto i casi segnalati, ma anche tutte le costruzioni plurime in zona agricola nel territorio comunale di Ragusa attualmente in essere.

Ragusa 15/06/2009

Il Presidente

Dr. Claudio Conti

